



N 741/09 V.G

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione della Famiglia e dei Minori

ORIGINALE
DA NOTIFICARE

La Corte, riunita incamera di consiglio nelle persone di:

Dott. Bianca La Monica
Dott. Ilio Poppa
Dott. Laura Laera

Presidente **ATAP 915**
Consigliere
Consigliere rel.

Nel grado di reclamo ex art. 739 cpc (procedimento ex art. 30 D.Lgs 286/98)
promosso da :

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro pro tempore- e dalla
Questura di Milano in persona del Questore in carica
reclamanti-con l'avvocatura distrettuale dello Stato di Milano

CONTRO

[REDACTED]- reclamata- assistita e difesa dall'avv. Alberto Guarisio,
Eugenio Polizzi e Livio Neri, presso lo studio dei quali in Milano viale regina
margherita 30 è elettivamente domiciliata

AVVERSO

il provvedimento emesso dal tribunale di Varese il 10.6.2009 con il quale è stato
annullato il provvedimento 12.1.2009 con cui la Questura di Milano ha rifiutato il
permesso di soggiorno per motivi famigliari nei confronti di Soumia Maktal.

Ha emesso il seguente

DECRETO

Questa Corte ritiene il reclamo infondato e il decreto impugnato del tutto
condivisibile, da intendersi qui integralmente richiamato.

Il giudice dopo un'accurata istruttoria ha ritenuto sussistente il requisito della
effettiva convivenza tra i coniugi, la odierna reclamata cittadina marocchina e il
cittadino italiano **[REDACTED]**


Tale circostanza era stata ritenuta invece carente dalla Questura di Milano all'esito di
controllo negativo all'indirizzo di residenza della coppia di **[REDACTED]** effettuato **1599**
il 21.1.2008 dai CC di Cesano Maderno.

Se è pur vero che i coniugi non avevano comunicato il cambio di indirizzo, tuttavia
non può trarsi solo da questa circostanza la conclusione negativa a cui giunge
l'Avvocatura, la quale ritiene che le testimonianze non siano decisive.

I numerosi testi hanno invece concordemente riferito dell'esistenza di un effettivo
matrimonio ed effettiva altresì convivenza tra le parti.

E' emerso che i due coniugi hanno abitato per un certo periodo nell'appartamento di
via **[REDACTED]** dato alla **[REDACTED]** dal suo datore di lavoro sig. **[REDACTED]** proprietario della

RESO DALL'UFFICIO
NOTIFICHE G.I.A.T.A.P.



panetteria-pasticceria dove ella lavorava, non rilevando in questa sede a quale titolo le abbia concesso l'uso dell'appartamento. Anzi il sig. [redacted] ha altresì dichiarato che il marito veniva a prendere la moglie al termine del lavoro in panetteria, con ciò confermando la sussistenza di un vincolo coniugale tra loro.

Che poi non siano stati trovati all'indirizzo fornito non è sufficiente ad escludere la sussistenza del requisito di legge, a fronte delle testimonianze sopra riferite e delle giustificazioni addotte dalla reclamata per il fatto che non è stata reperita nel corso del controllo, del tutto verosimili, che attengono da una parte agli orari di lavoro di entrambi i coniugi (una lavorava in panetteria ed uno faceva il pony express) dall'altra inerenti il cambio di casa.

Anche le critiche mosse dall'avvocatura in relazione alla testimonianza della portiera dell'attuale stabile dove vivono i due coniugi e che, sentita il 10.6.2009 ha confermato la loro convivenza dal febbraio-marzo 2009, non è indifferente in quanto sia pure a posteriori rispetto al momento del provvedimento di diniego, comunque corrobora quanto anche gli altri testi hanno confermato per il periodo antecedente al trasferimento nella nuova residenza di via [redacted], rendendo del tutto credibili anche le loro dichiarazioni.

Il Ministero soccombente deve pertanto essere condannato a rifondere le spese del presente giudizio a controparte che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 di cui 500 per diritti e 1.000,00 per onorari oltre IVA E CPA.

PQM

La Corte d'Appello di Milano

RIGETTA

Il reclamo.

Condanna il Ministero reclamante a rifondere a controparte le spese di lite come sopra liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.

Milano 8.1.2010.

Il presidente

[Handwritten signature of the president]

IL CANCELLIERE
Emma [redacted]
[Handwritten signature]

Depositata nella Cancelleria della Corte di Appello di Milano oggi 19 GEN. 2010

IL CANCELLIERE
Emma [redacted]
[Handwritten signature]

19/1/2010
Telem. Av. F. [redacted]
Mad. Anna S. [redacted]

E' copia conforme all'originale

Milano, 25 GEN. 2010



[Handwritten signature]